

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 29 LUGLIO 1977

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in sunto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, nonché le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale vengono pubblicati su appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la Regione Lombardia - Corso Corno, 19 - Milano - Telefono 62.28. Vendita ed abbonamenti presso: **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefoni 283.504 - 284.158** a mezzo assegno bancario e versamento sul C.C.P. n. 27/247. Abbonamento annuo L. 13.000 - la copia L. 300 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività alla Direzione del Bollettino degli atti ufficiali della Regione Lombardia presso la Giunta Regionale - Corso Corno, 19 - Milano.

Il testo originale su carta **da bollo** da **L. 1.500** deve essere inviato corredato da una copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento di C.C.P. 27/247 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (consigliabile il Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la tariffa seguente:

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato del 14% per IVA.

Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o dell'attestazione del versamento.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 26 luglio n. 32

Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19 concernente « Intervento regionale per anticipare le provvidenze della legge 25 maggio 1970 n. 364 e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ».....pag. 3338

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977 n. 33

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.....» 3338

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1977 n. 32.

Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19 concernente « Intervento regionale per anticipare le provvidenze della legge 25 maggio 1970 n. 364 e per agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'anticipazione da parte della regione delle provvidenze dello stato, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19, è estesa agli interventi di cui all'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, limitatamente ai danni verificatisi nell'anno 1976, con le modalità ed i criteri previsti e con le procedure di cui all'articolo 2 ed all'articolo 5 della citata legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 26 luglio 1977

Cesare Golfari

{ Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 1977 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 luglio 1977 prot. 22402/10124. }

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977 n. 33.

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

La regione Lombardia, ferme restando le competenze dello stato, disciplina con la presente legge la tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie animali, del loro ambiente di vita, di alcune specie della flora spontanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a tali beni connessi, ai fini della garanzia dell'assetto ambientale di cui all'art. 3 dello statuto regionale.

Titolo II

BIOTOPI E GEOTOPI SOTTOPOSTI A TUTELA

Art. 2

(Pianificazione della tutela)

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale determina, ai sensi della lettera f) dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, i biotopi ed i geotopi da sottoporre a speciale tutela per il loro particolare interesse naturalistico, scientifico e di bellezza locale, sempreché non siano già ricompresi in parchi o riserve naturali di cui alle leggi regionali relative.

Il piano determina altresì, all'esterno delle zone suddette, adeguate aree di rispetto allo scopo di creare un apposito distacco tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.

Nelle zone individuate come biotopi da tutelare sono vietate *ie* attività antropiche che modifichino l'ambiente nella sua integrità o che comunque producano alterazioni all'equilibrio naturale della zona stessa.

Il piano determina le attività antropiche compatibili con la tutela ambientale e ne indica le modalità esecutive, con particolare riferimento all'edificazione ed alle opere di urbanizzazione, alle cave e torbiere, alla bonifica, all'agricoltura, alla caccia ed alla pesca ed agli insediamenti produttivi e fissa i tempi di progressiva cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con la tutela stessa.

Il piano fissa altresì le opere necessarie alla conservazione ed al ripristino di tali zone.

Art. 3

(Definizione dei biotopi e dei geotopi da tutelare)

Agli effetti della presente legge sono considerati biotopi e geotopi da tutelare gli ambienti, non gravemente alterati da interventi antropici, che siano di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche, paleontologiche, mineralogiche o idrologiche quali le stazioni di piante endemiche e rare, gli ambienti con associazioni vegetali tipiche, i luoghi di nidificazione di aquile e altri uccelli protetti, le zone con fenomeni carsici e le zone umide (paludi, torbiere, stagni, lanche, mortizze, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive).

Art. 4
(Determinazione provvisoria)

In attesa dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, adotta elenchi provvisori dei biotopi e dei geotopi da tutelare.

Agli elenchi è allegata una cartografia in scala non inferiore a 1:5000 in cui sono individuati i confini delle predette zone e delle relative aree di rispetto e tale cartografia fa parte integrante degli elenchi.

Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione ed all'albo pretorio dei comuni interessati. Presso l'assessorato competente per materia è depositata la cartografia di cui al precedente comma e gli estratti di essa attinenti ciascuna zona di biotopo e di geotopo sono depositati presso le segreterie dei comuni interessati, a disposizione di chi intenda prenderne visione.

Entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione enti e privati possono presentare alla giunta regionale le proprie osservazioni intese a determinare una più corretta zonizzazione nell'interesse della migliore tutela ambientale.

Trascorso tale termine il consiglio regionale approva, nella sua prima seduta, gli elenchi dei biotopi e dei geotopi.

Art. 5
(Salvaguardia ambientale)

Dall'adozione della delibera della giunta regionale di cui all'art. 4 e sino all'approvazione del piano di coordinamento territoriale comprensoriale e comunque per una durata non superiore a cinque anni, nelle zone di biotopi e di geotopi sottoposte a tutela si applicano le seguenti disposizioni di salvaguardia ambientale.

Sono vietati:

1) la realizzazione di nuovi edifici nonché gli interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, >al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volumi se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) l'apertura di nuove strade e la costruzione di infrastrutture in genere;

3) i nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o l'ampliamento di quelli esistenti;

4) il mutamento del tipo di colture in atto, salvo le normali rotazioni agricole e le colture necessarie alla migliore difesa ambientale, nonché l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento;

5) l'apertura di nuove cave e torbiere o la riattivazione di quelle inattive e l'estrazione di materiali inerti;

6) gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

7) l'impianto di nuovi campeggi liberi e/o organizzati o l'ampliamento di quelli esistenti e gli insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

8) la raccolta e asportazione della flora spontanea;

9) la raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc);

10) gli interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

11) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee o comunque gli interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;

12) ogni attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente.

Nelle aree di rispetto sono vietati le opere gli interventi e le attività di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 del precedente comma.

Le zone di biotopo e di geotopo sottoposte a tutela e le relative aree di rispetto costituiscono oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria ai sensi dell'art. 67/bis del T.U. delle leggi sulla caccia R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 6 (Opere di conservazione attiva)

I consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, provvedono alle opere necessarie alla conservazione e ripristino delle zone di biotopo e di geotopo sottoposte a tutela determinate ai sensi del precedente art. 2, utilizzando i contributi erogati dalla regione per l'esecuzione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

Sino alla costituzione dei consorzi comprensoriali, a tali opere provvede direttamente la giunta regionale. La stessa giunta, in caso di omesso o ritardato inizio delle opere rese obbligatorie dal piano e per le quali sussista idoneo finanziamento, previa diffida ad adempiere, può sostituirsi ai consorzi comprensoriali provvedendo agli atti necessari.

Ove per la miglior tutela dei biotopi e dei geotopi si rende necessario procedere ad espropri, questi saranno operati dagli enti di cui ai precedenti commi secondo il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In caso di emergenza, la giunta (regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può assumere provvedimenti in deroga alle disposizioni del precedente art. 5.

TITOLO III TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

Art. 7

(Divieti ed interventi di ripristino)

Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366, curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandonato rifiuti all'asportazione degli stessi ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.

Ove i privati non provvedano i comuni curano l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.

Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle spese per l'asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse.

Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi.

Art. 8 (Interventi di emergenza)

Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi.

La giunta regionale, in attuazione del programma di cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capitale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell'erogazione dei contributi medesimi.

Art. 9 (Interventi pubblici)

La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.

In particolare saranno curati:

- 1) l'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;
- 2) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;
- 3) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;
- 4) l'asportazione dalle superfici lacustri e fluviali di idrocarburi;
- 5) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
- 6) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;
- 7) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinite.

Art. 10 (Deleghe)

Ai sensi dell'art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province competenti per territorio.

Art. 11 (Riparto dei fondi necessari)

Le spese sostenute dalle province sono a carico della regione.

All'inizio di ciascun anno la giunta regionale determina, in collaborazione con la competente commissione consiliare, il riparto dell'apposito fondo di bilancio regionale.

Sulla scorta di specifici programmi elaborati dagli enti di cui all'art. 9 corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili, il riparto è determinato previa udienza dinanzi alla commissione consiliare, alla presenza dell'assessore competente e dei rappresentanti degli enti interessati.

I costi generali indivisibili sono a carico della regione solo nella misura percentuale determinata in relazione alla loro afferenza agli interventi di cui al precedente art. 9.

Una quota del 5% dei fondi è riservata alla copertura di spese eccezionali imprevedute.

In relazione al riparto effettuato il presidente della giunta regionale provvede ad apposite aperture di credito a favore dei presidenti degli enti delegati che ogni semestre curano la contabilizzazione dei fondi impiegati, giustificando le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

Titolo IV TUTELA DELLA FAUNA MINORE

Art. 12 (Formica Rufa)

La distruzione, dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo « formica Rufa » o l'asportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.

È altresì vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.

Le specie protette del gruppo « formica Rufa » sono: formica lugubris, formica rufa, formica aquilonia, formica polyetena.

Art. 13 (Raccolta per scopi didattici e scientifici)

La raccolta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici è ammessa nei modi di cui al successivo art. 20.

Art. 14
(Anfibi e molluschi)

Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

Dal 1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.

Dal 1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.

Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona.

La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.

Art. 15
(Gamberi)

La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (*Astacus fluviatilis*) sono vietati.

Titolo V TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 16 (Cotica erbosa superficiale)

La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati.

Eguale sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione debitamente autorizzate, in tempi immediatamente precedenti l'esecuzione delle opere stesse.

Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai.

Art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva)

La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommosioni, non può essere danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

L'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche è vietata.

Art. 18 (Flora spontanea protetta)

Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22.

Eguale rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali *^mirtilli*, lamponi, fragole, more e simili.

Art. 19
(Raccolta controllata)

La raccolta della flora spontanea protetta, ivi compresi funghi eduli ed i frutti del sottobosco, è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente.

Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore, tre chilogrammi di funghi eduli e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più di cinque raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente 25 esemplari per ogni specie di fiori, dieci chilogrammi di funghi eduli e quattro chilogrammi di frutti del sottobosco.

I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.

L'autorizzazione è concessa:

— in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;

— in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;

— nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.

La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.

Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

Art. 20 (Raccolta a fini scientifici e didattici)

Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.

Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali

delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le raccolte.

Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Art. 21

(Divieti di danneggiamento)

L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.

Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

Art. 22 (Elenchi delle specie di flora protetta)

La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.

L'elenco oltre alla ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e della provincia.

I presidenti delle province possono prevedere limiti più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.

Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

Art. 23 (Piante officinali)

Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall'ispettorato forestale.

I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

Art. 24

(Tartufi)

La procedura stabilita dal precedente art. 23" si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartufi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

(Ricerche scientifiche)

La giunta regionale, nell'ambito delle normative di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974 n. 21 e 3 settembre 1974 n. 57, dispone o richiede l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individuare le modalità di tutela dell'ambiente naturale.

Art. 26

(Istruzione e propaganda)

Nell'ambito delle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, in materia di formazione professionale, la regione provvederà ad istituire appositi corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

Essa promuoverà altresì ogni utile forma di propaganda ed educazione, con particolare riferimento alle scuole pubbliche e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scapo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

Art. 27

(Vigilanza)

La vigilanza in ordine alla ottemperanza agli obblighi e ai divieti posti dalle disposizioni della presente legge, è affidata ai soggetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, con l'osservanza di quanto stabilito all'ultimo comma di detto articolo. Nelle zone di parco alla vigilanza provvedono altresì i consorzi dei parchi stessi.

Ad essi compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di atto scritto, da enti, associazioni riconosciute o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti, immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione di eventuali sanzioni stabilite dall'articolo seguente.

Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente o persona da cui essa proviene.

Annualmente il registro viene esposto all'albo comunale per 10 giorni consecutivi insieme con la annotazione relativa all'esito degli accertamenti disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute.

Art. 28
(Sanzioni)

Per la violazione dei divieti previsti all'art. 5, si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000.

Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della rimessione in pristino stato.

Per la violazione dei divieti previsti agli artt. 12, 14 e 15 nonché dei divieti previsti agli artt. 16, 18 e 23 primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all'articolo 22 terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'articolo 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000.

Chiunque è trovato in possesso di esemplari di flora spontanea protetta in quantità superiore a quelle consentite o in contrasto con i divieti e le prescrizioni previste dalla presente legge è soggetto alla confisca amministrativa degli esemplari stessi.

La sanzione prevista al terzo comma si applica anche per la violazione del divieto di cui all'art. 21 primo comma, qualora il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute all'articolo 15 della legge 17-7-1970, n. 568.

Anche in deroga a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1976, n. 28, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, ovvero dal presidente dell'assemblea della comunità «montana nel cui territorio è avvenuta la violazione ovvero, nelle zone di parco, dal presidente del consorzio del parco.

I relativi proventi spettano rispettivamente all'amministrazione provinciale alla comunità 'montana e al consorzio del parco.

Art. 29
(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi di cui al precedente art. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.500 (milioni al cui finanziamento si provvede, mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, m. 64, rispettivamente per L. 520.000.000 e per L. 980.000.000, delle disponibilità residue dei fondi globali per il finanziamento di spese in capitale e di investimento in attuazione del programma regionale di sviluppo iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, al titolo II, sezione VI, (rubrica 4 è istituito il capitolo 264110, cat. 10 con la denominazione « oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di emergenza di ambienti lacustri e fluviali » e con la dotazione di L. 1.500.000.000.

Alle iscrizioni dei capitoli di spesa ed alle relative dotazioni finanziarie conseguenti all'attuazione della presente legge, per gli esercizi 1978 e successivi, si provvedere in sede di approvazione dei singoli

bilanci regionali di competenza ovvero con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 30
(Disposizioni abrogate)

È abrogato il tit. II « protezione della flora spontanea » della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58.

Art. 31
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 27 luglio 1977

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 1977 e vistata dal commissario del governo con nota del 25 luglio 1977 prot. 20802/10299).

Modifiche all'Art. 19:

Ora Art. 13 L.R. 31/1989 (sostituisce il secondo paragrafo dell'Art 19)

Raccolta controllata

La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente.

Per le specie soggette al regime di raccolta controllata è ammessa, per ogni giornata la raccolta di:

o 6 esemplari di ogni specie di fiore se la raccolta avviene individualmente;

o un massimo di 25 esemplari di ogni specie se la raccolta è operata da più persone;

o 1 chilogrammo di frutti di sottobosco (mirtilli, lamponi, fragole, more e simili), se la raccolta avviene individualmente;

o 4 chilogrammi se la raccolta è operata da più raccoglitori congiuntamente (occorre tenere presente che, in questo caso, il quantitativo concesso si riferisce al complesso dei frutti eduli e non alla singola specie, per cui, se si raccolgono più specie il limite indicato è da considerarsi relativo alla quantità totale raccolta).